



**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
DI CATANZARO**

**REGOLAMENTO AVVOCATURA**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura Provinciale di Catanzaro, la disciplina della corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D. 27.11.1933 n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il conferimento, nell'interesse e per conto della Provincia, degli incarichi legali ad avvocati esterni, rispetto all'impiego di dirigenti e funzionari in organico.

**Art. 2**

**Definizione Avvocatura**

L'Avvocatura dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro è costituita dagli Avvocati del Settore Legale dell'Ente, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense ed assunti in tale profilo professionale a seguito di pubblico concorso, i quali, al fine indicato, sono iscritti nell'Elenco Speciale - previsto dall'art. 3 del R.D. L. 27.11.1933, n. 1578, convertito in legge 22.01.1934, (ora art. 18 L. n.247/2012) – degli Avvocati degli Enti Pubblici di cui all'art. 23, comma 1, L. 247/2012, annesso all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro.

Essi assumono la denominazione di Avvocati dell'Ente, fanno parte del ruolo legale e sono legati con vincolo di esclusività a prestare la propria attività a favore della Provincia di Catanzaro ed esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, anche arbitrale e stragiudiziale. Gli affari giudiziari sono fra loro ripartiti ed affidati con equità dal Coordinatore e/o dal Dirigente.

**Art. 3**

**Direzione Avvocatura**

A Dirigere l'Avvocatura può essere nominato un Avvocato dell'Ente ovvero altro Dirigente dell'Ente che sia comunque laureato in giurisprudenza il quale, nel rispetto della piena autonomia ed indipendenza degli avvocati, sovrintende l'organizzazione e l'attività

amministrativa dell'avvocatura, impartendo le opportune disposizioni organizzative; vigila sull'ufficio e sul personale amministrativo assegnato all'Avvocatura fornendo le necessarie istruzioni generali e particolari; assegna pratiche, pareri e contenzioso secondo il criterio dell'alternanza.

#### **Art. 4**

##### **Struttura Amministrativa di supporto**

L'Avvocatura Provinciale si avvale del supporto del personale amministrativo ed ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

I servizi amministrativi dell'Avvocatura hanno le seguenti funzioni:

- ricevono tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante ed agli Avvocati costituiti;
- si occupano della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'Ufficio;
- curano la fascicolazione anche telematica dei giudizi pendenti;
- si occupano della gestione cartacea di ogni giudizio da istituirsi sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
- richiedono e ricevono, sulla base delle indicazioni dell'avvocato assegnatario della pratica, dalle strutture interessate le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al contenzioso;
- redigono le proposte di delibere che autorizzano a stare in giudizio, predisponendo anche le relative procure, nonché le proposte di determinazioni dirigenziali di competenza;
- curano la corrispondenza informativa con gli uffici competenti.

I servizi amministrativi sono altresì responsabili della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura.

Le direttive per il funzionamento dei servizi amministrativi sono impartite dal Dirigente nominato.

#### **Art.5**

##### **Principi di autonomia**

Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, dagli organi istituzionali e burocratici.

Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dell'ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.

L'Amministrazione provinciale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale e alla funzione professionale svolta come previsto dall'art. 23 della L. n. 247/2012 (nuovo ordinamento professionale) .

L'articolazione lavorativa professionale degli Avvocati, nel rispetto dell'orario settimanale previsto dal vigente C.C.N.L. e nel raccordo con gli altri uffici dell'Ente, si realizza in piena autonomia, senza vincoli di articolazione oraria tanto all'interno dell'Ente che al suo esterno per l'espletamento degli incarichi affidati, garantendo la rilevazione automatica delle presenze nei giorni e negli orari di presenza presso la sede dell'ente.

### **Art.6**

#### **Attribuzioni e compiti dell'Avvocatura Provinciale**

Agli Avvocati dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro sono attribuite le funzioni inerenti lo svolgimento dei seguenti compiti fondamentali:

- Contenzioso;
- Consulenza;
- Attività di studio e documentazione;
- Generale competenza legale.

### **Art.7**

#### **Contenzioso**

L'Avvocatura Provinciale assume la rappresentanza e la difesa dell'Ente nei giudizi dinanzi gli Organi di Giurisdizione Costituzionale, Amministrativa, Ordinaria civile e penale, arbitrale e tributaria, nonché agli Organismi di Mediazione e Negoziazione.

L'Avvocatura Provinciale potrà richiedere la nomina di periti di parte, consulenti ed esperti nei casi nei quali ne ravvisi la necessità o opportunità.

### **Art.8**

#### **Consulenza**

L'Avvocatura fornisce, a richiesta del Presidente dell'Ente, del Consiglio e dei Dirigenti, la consulenza legale per chiarire e risolvere in via breve e nei casi più importanti per iscritto, dubbi e quesiti di puro diritto e di particolare complessità, fermo restando che la decisione finale sui casi sottoposti è esclusiva prerogativa degli organi e\o dirigenti competenti.

L'Avvocatura inoltre, compatibilmente con l'attività giudiziale affidata, può essere chiamata a valutare ed a prestare assistenza nella predisposizione di progetti di regolamenti, transazioni, contratti e convenzioni, ovvero a collaborare per la risoluzione di questioni giuridicamente rilevanti.

#### **Art. 9**

##### **Attività di studio e documentazione**

In applicazione del "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Ordine di appartenenza, tutti gli Avvocati che compongono l'avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi organizzati dai soggetti preposti, in ogni caso secondo il principio di massima economicità.

#### **Art.10**

##### **Generica competenza legale**

L'Avvocatura Provinciale provvede in generale alla trattazione degli affari legali nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Amministrazione, secondo le richieste del Presidente, sempre nel rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza di cui al precedente art. 5.

#### **Art. 11**

##### **Posizioni funzionali**

Nell'ambito dell'Avvocatura Provinciale sono previste le posizioni funzionali di Avvocato Dirigente, Avvocato Coordinatore e di Avvocato.

L'Avvocato Dirigente, se nominato, sovrintende alla struttura amministrativa dell'avvocatura, impartendo le opportune disposizioni organizzative; vigila sull'ufficio e sul personale assegnato all'Avvocatura fornendo le necessarie istruzioni generali e particolari; concorda con gli altri legali le direttive di tipo organizzativo inerenti la trattazione degli affari contenziosi e consultivi al fine di garantirne l'unità di indirizzo ed il coordinamento della struttura; assegna a sé ed agli altri avvocati dell'Ente le pratiche e le cause promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione tra gli avvocati.

#### **Art.12**

##### **Assegnazione del patrocinio e delle consulenze**

L'Avvocatura opera in modo unitario, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza riconosciuta per legge a ciascun avvocato.

La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa che consultiva, viene assegnata a ciascun avvocato secondo il criterio dell'alternanza, assicurando un'equilibrata ed equa suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale, con parità di trattamento.

L'assegnazione può avvenire in forma congiunta solo quando la complessità della questione lo richieda.

#### **Art.13**

#### **Dotazione dell'Avvocatura Provinciale**

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.6 e per l'attuazione del processo telematico all'Avvocatura Provinciale deve essere attribuita un'adeguata strumentazione; essa deve, pertanto, trovare collocazione in locali idonei e fruire di un servizio di biblioteca e banche dati, di validi supporti informatici, di scanner e di una efficiente segreteria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

#### **Art.14**

#### **Conferimento incarichi esterni**

La Provincia di Catanzaro valorizza al massimo le risorse tecnico- professionali interne. Ove a causa dell'inesistenza o vacanza organica di specifiche figure professionali, l'Amministrazione debba ricorrere a prestazioni d'opera intellettuale, la stessa può procedere mediante conferimento di incarichi a legali esterni a norma del presente regolamento. Parimenti può procedere anche in tutti quei casi in cui l'Avvocato non possa espletare tali incarichi nei tempi richiesti a causa dell'indifferibilità di altri impegni di lavoro ovvero in casi eccezionali debitamente comprovati.

#### **Art. 15**

#### **Atti di conferimento di incarichi professionali esterni e coordinamento degli Uffici**

Al conferimento degli incarichi professionali esterni provvede il dirigente di cui all'art. 3 dopo che il Presidente, con propria deliberazione abbia provveduto, anche sulla scorta dell'istruttoria compiuta dal Settore Legale, al riconoscimento dei presupposti e della necessità per l'affidamento dell'incarico esterno.

Ferma restando la piena autonomia del soggetto incaricato, che in ogni caso non potrà mai essere considerato parte integrante dell'organizzazione strutturale della Provincia, nello svolgimento della prestazione, sono comunque attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale dipendente ed il soggetto medesimo. A tal fine è previsto la

formazione di una short list di professionisti, da aggiornare con cadenza annuale previa manifestazione di interesse da pubblicare entro il mese di gennaio di ogni anno. L'iscrizione in tale elenco avviene su domanda dell'interessato, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, che si uniformerà ai principi dell'evidenza pubblica, di parità di trattamento, uguaglianza, pari opportunità, imparzialità, trasparenza, buon andamento e dietro presentazione di curriculum vitae e professionale. Il conferimento degli incarichi avverrà a rotazione e sarà disciplinato da apposita convenzione in cui saranno indicati l'oggetto dell'incarico nonché i criteri dell'onorario che sarà corrisposto.

In casi eccezionali e per i giudizi fuori sede l'Avvocatura potrà avvalersi dell'ausilio di Avvocati sostituti d'udienza da individuare possibilmente del foro dove sarà chiamata la causa, prevedendo la giusta copertura finanziaria.

### **Art. 16**

#### **Corresponsione compensi professionali, c.d. "procuratorie"**

Gli Avvocati dell'Ente hanno diritto ad un trattamento economico aggiuntivo, legato all'andamento positivo del contenzioso.

Il presupposto del diritto alla percezione delle procuratorie di cui al R.D. 27.11.1933 n. 1578 è costituito da una "**sentenza favorevole**". Il compenso professionale in parola va a comporre il trattamento economico complessivo dell'avvocato.

Agli Avvocati del Settore Avvocatura, in conformità dell'art. 37 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999, ed all'art. 27 del C.C.N.L. Comparto Enti locali sottoscritto il 14.9.2000, spettano le competenze procuratorie e gli onorari difensivi nel caso di:

- a) controversie giurisdizionali concluse a favore dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro con sentenza, decisione, lodo arbitrale o altro provvedimento, che pongano le spese di lite a carico della controparte; in tal caso agli Avvocati, regolarmente costituiti in giudizio, spettano i compensi nella misura globale liquidata nel provvedimento decisorio ed effettivamente recuperata ad esclusione delle spese generali ex. art. 13, comma 10, L. 247/2012 che resteranno all'Ente; per le sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, i compensi professionali per le controversie sopra specificate sono corrisposti ai sensi del comma 7 dell'art. 9 del citato D.L. 90/2014 nei limiti e fino alla concorrenza del trattamento economico complessivo di ciascun Avvocato. La somma eccedente il suddetto trattamento economico complessivo viene lasciata al bilancio dell'ente;

- b) pronunziata compensazione delle spese o mancata pronuncia sulle stesse, in cause definite con decisione favorevole, saranno corrisposti dalla Provincia stessa agli Avvocati, i compensi professionali nella misura minima prevista dal DM n. 140/2012, all. A, dal decreto 10 marzo 2014 n.55 e da eventuali successive modifiche, con riduzione del 20% sull'onorario riconosciuto, da liquidarsi sulla base di parcella redatta dagli Avvocati medesimi in conformità delle tariffe di legge rd escludendo le spese generali.. Per le sentenze pubblicate dopo la data di entrata in vigore del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, i compensi professionali, per i casi specificati nel presente punto b) sono corrisposti fino alla concorrenza del trattamento economico complessivo di ciascun avvocato e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. La somma eccedente viene lasciata al bilancio dell'ente.

Il limite, sopra indicato, del trattamento economico complessivo deve essere riferito non a quello effettivamente percepito, ma deve rapportarsi all'ammontare dei compensi legali maturati di diritto (anche se non corrisposti) e quindi al trattamento economico teorico annuo riferito al 2013 (Corte dei Conti parere 17.7.2015) . Nell'evenienza di mancato o insufficiente stanziamento, stante l'arretrato nella corresponsione dei compensi, l'importo da considerare è quello relativo ai diritti retributivi maturati nell'anno 2013.

Il diritto alla corresponsione dei compensi professionali matura in ogni caso per l'Avvocato indipendentemente dall'esercizio del potere amministrativo regolamentare da parte dell'ente ex art. 9 comma 8 D.L.90/2014 .

La corresponsione dei compensi dovrà avvenire con liquidazione semestrale e con pagamento entro il 31 agosto relativamente al 1° semestre e il 28 febbraio dell'anno successivo per il 2° semestre.

### **Art. 17**

#### **Ripartizione interna**

All'interno del Settore legale, gli onorari difensivi di cui all'art. 16 lett.a, saranno liquidati in favore degli Avvocati che risultino regolarmente costituiti in giudizio, solo previo recupero degli stessi.

Le competenze procuratorie di cui alle lettere a) e b) dell'art.16, saranno suddivise secondo il seguente prospetto:

- all'avvocato (anche se Dirigente o Coordinatore) singolo assegnatario della procedura il 60%;

- a tutti gli altri legali (compreso Dirigente o Coordinatore) del settore il rimanente 40%;
- nel caso di costituzione in giudizio di due o più legali (compresi Dirigente o Coordinatore) agli stessi spetterà l' 80% da suddividere in parti uguali;
- a tutti gli altri legali (compreso Dirigente o Coordinatore) del settore il rimanente 20%;
- Non ha diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo, il personale collocato in posizione di fuori ruolo. Non si ha inoltre diritto al riparto per tutto il tempo trascorso in aspettativa, a disposizione o in congedo straordinario, tranne i casi appositamente stabiliti dalla legge. I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

### **Art. 18**

#### **Norma finanziaria**

L'onere derivante dall'applicazione dell' art. 16 lett. b) , troverà copertura finanziaria nella disponibilità del bilancio degli esercizi di riferimento.

Il Dirigente del Settore Avvocatura provvede, con propria determina, a liquidare gli onorari difensivi di cui all'art. 16 lett.a), nella misura determinata dall'Autorità Giudicante ed effettivamente recuperata da controparte.

Le competenze procuratorie ex art. 16 lettera b) saranno liquidate dal Dirigente del Settore Avvocatura.

In ogni caso, trovano applicazione l'art.9 della legge n.114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, l'art. 23 ter del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art.1, c. 2, D.L. 24.03.2012 n.29, le previsioni del D.L. 90/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse di cui al presente articolo sono inserite nel fondo per le risorse decentrate dei dipendenti e del dirigente.

### **Art.19**

#### **Correlazione tra compensi legali e retribuzione di risultato**

a) La retribuzione di risultato dovuta all'Avvocato Dirigente è ridotta in relazione all'ammontare dei compensi, secondo il seguente prospetto:

| <u>Compenso professionale liquidato per sentenze favorevoli</u> | <u>Retribuzione di risultato spettante</u> |
|---|--|
|---|--|

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fino ad euro 30.000,00              | 70% della retribuzione di risultato |
| Da euro 30.000,00 ad euro 50.000,00 | 40% della retribuzione di risultato |
| Oltre euro 50.000,00                | 20% della retribuzione di risultato |

b) La retribuzione di risultato degli Avvocati, titolari posizione organizzativa è ridotta, in relazione all'ammontare dei compensi attribuiti, secondo il seguente prospetto:

Compenso professionale liquidato per sentenze favorevoli      Retribuzione di risultato spettante

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fino ad euro 20.000,00              | 90% della retribuzione di risultato |
| Da euro 20.000,00 ad euro 30.000,00 | 50% della retribuzione di risultato |
| Oltre euro 30.000,00                | 20% della retribuzione di risultato |

#### **Art. 20**

#### **Norma Transitoria**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Presidente della Provincia di Catanzaro ed ha efficacia retroattiva relativamente alle procuratorie maturate, rispettivamente, dopo l'entrata in vigore in vigore del DM n. 140/2012 e del decreto n.55/2014, e così anche per le successive modifiche ed integrazioni, per i giudizi intrapresi dopo dette date.